



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 7/GST del 22 ottobre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/10/2025 RUFOLI - REAL FILETTA PEZZANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD AP Real Filetta Pezzano relativo alla gara in epigrafe valevole per la prima giornata del Campionato Regionale di Seconda Categoria - girone I - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente USD Rufoli per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara oggetto di ricorso n. quindici calciatori in posizione irregolare. Nello specifico la ricorrente lamentava il mancato tesseramento dei seguenti calciatori avversari: 1) Malandrino Domenico (20.03.1994); 2) Caracciolo Francesco Pio (23.05.2006); 3) Gasparotti Alberto (19.01.1987); 4) Di Giacomo Giovanni (27.08.2009); 5) Arriù Giuseppe (3.09.1987); 6) Guariglia Gianluca (22.01.1997); 7) De Martino Gateano (6.08.1982); 8) Palescandolo Giammaria (15.09.1999); 9) Vicinanza Mario (24.08.2004); 10) Vicinanza Emmanuel (10.09.2002); 11) Arriù Daniele (12.08.1990); 12) Cucciniello Francesco (3.11.1987); 13) Alfano Amerigo (7.09.1998); 14) Passaro Carmine (8.12.1993); 15) De Sanctis Raffaele (5.11.1998). Letta la memoria della resistente società USD Rufoli ed esperiti gli opportuni accertamenti, considerato che: ^ come previsto dal combinato disposto delle NOIF (cfr. art. 39 NOIF) delle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND, e così come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva"; ^ granitici pronunciamenti della giurisprudenza sportiva, per tutti cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2023, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I, statuiscono che: "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo al deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Rilevato che: ^ per tutti i calciatori sopra indicati, come attestato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, il tesseramento si perfezionava correttamente; ^ le uniche pratiche che necessitavano di una integrazione documentale sulle quindici segnalate con ricorso erano quelle relative ai calciatori Giuseppe Arriù, Gateano De Martino e Giammaria Palescandolo. Il tesseramento, come verificato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, anche per questi tre calciatori si completava in maniera corretta e pertanto gli stessi legittimamente prendevano parte alla gara oggetto di ricorso. Tanto considerato e rilevato

PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD AP Real Filetta Pezzano e per l'effetto confermare il risultato di 3 - 2 in favore della società USD Rufoli acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati rinviando al relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 80,00 alla società USD Rufoli per il tesseramento del calciatore Giuseppe Arriù (mancanza del certificato anagrafico plurimo); ^ infliggere l'ammenda di euro 80,00 alla società USD Rufoli per il tesseramento del calciatore Gateano De Martino (mancanza del certificato anagrafico plurimo); ^ infliggere l'ammenda di euro 80,00 alla società USD Rufoli per il tesseramento del calciatore Giammaria Palescandolo (mancanza del certificato anagrafico plurimo). Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

Gara del 11/10/2025 ATLETICO BAIANO 2015 - G. CAROTENUTO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla U.S.D. G. Carotenuto con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del A.S.D. Atletico Baiano 2015, Sig. Romano Antonio (nato il 29/04/2005), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, recidività V infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 115 del 17/04/2025, pag. 1766) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva 2024/2025, ultima gara di campionato), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (V infr.), giusta il richiamato C.U. n. 115/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Romano ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta con il n. 6 e sostituito nei minuti supplementari del secondo tempo regolamentare dal Sig. Paduano Antonio), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera: a) di infliggere alla Società reclamata, A.S.D. Atletico Baiano 2015, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; b) di infliggere alla Società reclamata, A.S.D. Atletico Baiano 2015, l'ammenda di euro 150,00; c) di infliggere al Dirigente Accompagnatore della Società reclamata, il Sig. Lippiello Giuseppe, la sanzione della squalifica per n. 2 gare effettive; d) di infliggere al calciatore Sig. Romano Antonio (nato il 29/04/2005) la squalifica per n. 1 gara effettiva, che si aggiunge a quella di n. 1 giornata ancora da scontare, per un totale di n. 2 gare effettive di squalifica; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

Gara del 12/10/2025 CALCIO GREGORIANA - EBVRVM 2024

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Ebvrm 2024 relativo alla gara in epigrafe valevole per la prima giornata del Campionato Regionale di Seconda Categoria - girone I - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Calcio Gregoriana per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara oggetto di ricorso n. diciannove calciatori in posizione irregolare. Nello specifico la ricorrente lamentava il mancato tesseramento dei seguenti calciatori avversari: 1) Soldovieri Vito; 2) Cuzzolino Angelo; 3) Piegari Angelo; 4) Leo Oreste; 5) Paglia Arcangelo; 6) Sdibe Moussa; 7) Maroiseno Gregorio; 8) Salimbene Pasquale; 9) Mariseno Alessio; 10) La Sala Gianluca; 11) Cuzzolino Giuseppe; 12) Mangini Francesco Massimo; 13) Iuzzolino Giuseppe; 14) Stiuso Antonio; 15) Mangini Giacomo Luigi; 16) Gallucci Alessandro; 17) Rinaldio Vincenzo; 18) Robertazzi Giuseppe; 19) De Rosa Francesco Pio. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, considerato che: ^ come previsto dal combinato disposto delle NOIF (cfr. art. 39 NOIF) delle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND, e così come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva "; ^ granitici pronunciamenti della giurisprudenza sportiva, per tutti cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2023, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I, statuiscono che: "In sostanza da

tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Rilevato che: ^ per tutti i calciatori sopra indicati, come attestato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, il tesseramento si perfezionava correttamente. Tanto considerato e rilevato PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Ebvrvvm 2024 e per l'effetto confermare il risultato di 1 - 0 in favore della società ASD Calcio Gregoriana acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati rinviando al relativo Comunicato Ufficiale; Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

Gara del 12/10/2025 REAL GRICIGNANO - NUOVA SAN MARTINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Real Gricignano relativo alla gara in epigrafe valevole per la prima giornata del Campionato Regionale di Seconda Categoria - girone A - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Nuova San Martino Brezza per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara oggetto di ricorso n. quattordici calciatori in posizione irregolare. Nello specifico la ricorrente lamentava il mancato tesseramento dei seguenti calciatori avversari: 1) Pezzullo Antony; 2) Gambardella Cristian; 3) Giusti Pasquale; 4) Spagnulo Salvatore; 5) Roncone Vincenzo; 6) Raimondo Francesco; 7) Petrozzi Salvatore; 8) Diana Antonio; 9) Marrafino Enrico; 10) Formisano Cristian; 11) Conte Gennaro; 12) Bellusci Gustavo; 13) Coppola Valerio; 14) Parente Armando. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, considerato che: ^ come previsto dal combinato disposto delle NOIF (cfr. art. 39 NOIF) delle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND, e così come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali.. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva "; ^ granitici pronunciamenti della giurisprudenza sportiva, per tutti cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2023, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I, statuiscano che: "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Rilevato che: ^ per tutti i calciatori sopra indicati, come attestato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, il tesseramento si perfezionava correttamente; ^ l'unica pratica che necessitava di una integrazione documentale sulle quattordici segnalate con ricorso era quella relativa al calciatore Antonio Diana (24.06.1990). Il tesseramento, come verificato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, anche per questo calciatore si completava in maniera corretta e pertanto lo stesso legittimamente prendeva parte alla gara oggetto di ricorso. Tanto considerato e rilevato PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Real Gricignano e per l'effetto confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati rinviando al relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 80,00 alla società ASD Nuova San Martino Brezza per il tesseramento del calciatore Antonio Diana (24.06.1990); Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 240,00 RUFOLI

Euro 150,00 ATLETICO BAIANO 2015

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LIPPIELLO GIUSEPPE

(ATLETICO BAIANO 2015)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMANO ANTONIO

(ATLETICO BAIANO 2015)

GARE DEL 12/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 NUOVA SAN MARTINO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 13/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/10/2025 REAL AZZURRA PAGANI - ATLETICO FAIANO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla A.S.D. Real Azzurra Pagani con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del A.S.D. Atletico Faiano, Sig. Traore Hamed Binda (nato il 03/06/2007), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, recidività V infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 90 del 13/03/2025, pag. 1461) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva 2024/2025, penultima gara di campionato; nella successiva, la squadra in cui militava il calciatore in parola ha osservato un turno di riposo), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (V infr.), giusta il richiamato C.U. n. 90/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, , ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Traore Hamed Binda ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta con il n. 2 e indicato con la lettera "T" quale titolare), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera: a) di infliggere alla Società reclamata, A.S.D. Atletico Faiano, la punizione sportiva dell'aver perduto la gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; b) di infliggere alla Società reclamata, A.S.D. Atletico Faiano, l'ammenda di euro 150,00; c) di infliggere al Dirigente Accompagnatore della Società reclamata, il Sig. Zito Paolo, la sanzione della squalifica per n. 2 giornate; d) di infliggere al calciatore Sig. Traore Hamed Binda (nato il 03/06/2007) la squalifica per n. 1 giornata effettiva, che si aggiunge a quella di n. 1 gara ancora da scontare, per un totale di n. 2 gare effettive di squalifica; dispone restituirsì il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

Gara del 13/10/2025 SPORTING CLUB PALOMONTE - U.S. POSEIDON 1958

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società A.S.D. Sporting Palomonte osserva quanto segue. Con l'atto introduttivo parte reclamante ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata, U.S. Poseidon 1958, inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Bonviso Gaspare (nato il 13.12.09) inquanto "oltre a risultare sprovvisto dell'autorizzazione ex art. 34 NOIF, non risulta tesserato per la Società U.S. Poseidon 1958 e, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara de qua"; ritualmente evocata, la Società reclamata non ha svolto attività difensiva; espletata la necessaria istruttoria, previo interessamento dell'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che il calciatore in parola non è tesserato in favore del U.S. Poseidon 1958 e ciò comporta la violazione dell'art.10 comma 1 CGS, da cui discende - per ciò solo - la punizione sportiva della perdita della gara (ferme le sanzioni accessorie di cui a breve), con assorbimento delle restanti censure, in aderenza al principio della cd. "ragione più liquida", più volte applicato in fattispecie analoghe da quest'Organo P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera: a) di infliggere alla Società reclamata, U.S. Poseidon 1958, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante, nonché la penalizzazione di n.1 pt in classifica; b)di infliggere alla Società reclamata, U.S. Poseidon 1958 l'ammenda di euro 300,00; c) di infliggere al Dirigente Accompagnatore della Società reclamata, il Sig. Lo Schiavo Costabile, la sanzione dell'inibizione per n. 2 gare effettive; d) di infliggere al calciatore Bonviso Gaspare (nato il 13.12.09) la squalifica per n. 1 gara effettiva, da scontare all'atto dell'effettivo tesseramento; dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 U.S. POSEIDON 1958

Euro 150,00 ATLETICO FAIANO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZITO PAOLO

(ATLETICO FAIANO)

LO CHIAVO COSTABILE

(U.S. POSEIDON 1958) gare 2

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRAORE AHMED BINTA

(ATLETICO FAIANO)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 13/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/10/2025 UNIONE SPORTIVA SUCCIVO - BOYS CAIVANESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dal U.S. Boys Caivanese con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe, per aver la Società reclamata effettuato n. 6 sostituzioni in luogo delle n. 5 previste dal regolamento del giuoco del calcio; rilevato che la società reclamata, ritualmente evocata, non ha presentato memorie difensive; espletata la necessaria attività istruttoria, esaminati gli atti ufficiali di gara (che costituiscono piena prova fino a querela di falso), è emerso che le sostituzioni effettuate dalla Società A.S.D. Unione Sportiva Succivo nel corso della gara oggetto di reclamo sono state effettivamente sei in luogo delle cinque previste dalla regola n. 3, punto 2, del giuoco del calcio; rilevato che tale violazione comporta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10 comma 1 C.G.S. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera di infliggere alla Società reclamata, A.S.D. Unione Sportiva Succivo, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante nonché in applicazione dell'art.8 comma 1 lettera b)l'ammenda di euro 80,00; dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

Gara del 13/10/2025 AFRAGOLESE A.S.D. - CASORIA CALCIO 1979

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dal A.S.D. Casoria Calcio 1979 con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe, per aver la Società reclamata effettuato n. 7 sostituzioni in luogo delle n. 5 previste dal regolamento del giuoco del calcio; rilevato che la società reclamata, ritualmente evocata, ha presentato memorie difensive chiedendo di respingere il reclamo perché infondato; espletata la necessaria attività istruttoria, sentito a chiarimenti il DDG, che con supplemento di rapporto chiariva e confermava quanto merso dagli atti ufficiali di gara (che costituiscono piena prova fino a querela di falso), si rileva che le sostituzioni effettuate dalla Società Afragolese nel corso della gara oggetto di reclamo sono state effettivamente sette in luogo delle cinque previste dalla regola n. 3, punto 2, del giuoco del calcio; rilevato che tale violazione comporta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10 comma 1 C.G.S. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera di infliggere alla Società reclamata Afragolese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; nonché in applicazione dell'art.8 comma 1 lettera b) l'ammenda di euro 80,00; dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 AFRAGOLESE A.S.D.

Euro 80,00 UNIONE SPORTIVA SUCCIVO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI ELITE

GARE DEL 12/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/10/2025 CANTERA NAPOLI - EMANUELE TROISE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio di ricorso proposto dalla società ASD Emanuela Troise relativo alla gara in epigrafe del 12.10.2025 tra la Cantera Napoli e Emanuele Troise. Rilevato che al preannuncio non faceva seguito la proposizione di formale ricorso PQM dichiara lo stesso inammissibile e, pertanto, omologa il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari adottati. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

Pubblicato in NAPOLI il 22 ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**